

INPS – LE NUOVE ALIQUOTE PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI

L'INPS, con le circolari nn. 14 e 16 del 3 febbraio 2012, ha fornito le indicazioni utili per la determinazione degli **obblighi contributivi** gravanti nel **2012**, sugli **artigiani** e **commercianti** iscritti alle relative Gestioni pensionistiche, nonché sugli iscritti alla **Gestione separata** ex art. 2, comma 26, della L. 335/1995.

La contribuzione 2012 per tutti questi lavoratori è caratterizzata da un **aumento** delle aliquote. Mentre, infatti, nell'anno 2011, non si erano registrati cambiamenti rispetto al 2010, quest'anno i contributi risentono degli incrementi disposti, rispettivamente, dal "Decreto Monti" e dalla Legge di stabilità per il 2012.

Artigiani e commercianti: l'art. 21, comma 22, del DL 201/2011 ha previsto che le aliquote contributive pensionistiche stabilite per tali soggetti siano incrementate dell'**1,3%** (passando dal 20% al **21,30%**) dall'anno 2012 e, successivamente, dello **0,45%** fino a raggiungere il livello del **24%**. Aumentano, quindi, sia i **contributi "fissi"** dovuti sul minimale di reddito, da versare in ogni caso, in 4 rate trimestrali, anche in presenza di un reddito d'impresa inferiore, sia i contributi calcolati sulle quote di reddito d'impresa **eccedenti** il minimale e nei limiti del massimale annuo, da versare in tre rate, due in acconto e una a saldo, in base alla dichiarazione dei redditi. Per l'anno 2012, il **reddito minimo** annuo, da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi IVS, è pari a **14.930 euro**. L'ammontare del **massimale** di reddito per l'anno in corso è, invece, pari a **73.673 euro**, elevato a **96.149 euro** per gli iscritti con decorrenza dal gennaio 1996 o successiva e privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Quanto alle **aliquote** contributive, accanto all'aumento dell'1,3% sopra evidenziato, resta, peraltro, ferma l'applicazione:

- dell'aumento di **un punto percentuale** delle aliquote per artigiani e commercianti in caso di reddito eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile, pari, per il 2012, a **44.204 euro** (c.d. "primo scaglione");
- dell'agevolazione a favore dei coadiuvanti e coadiutori di età **inferiore a 21 anni**, per i quali è riconosciuta (fino a tutto il mese in cui l'interessato compie 21 anni) una riduzione dell'aliquota contributiva del **3%**;
- con specifico riferimento agli iscritti alla Gestione **commercianti**, del **contributo aggiuntivo** dello **0,09%** a copertura dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale (c.d. "rottamazione dei negozi o delle licenze"), prorogato fino al 31 dicembre 2014.

Ne deriva che le aliquote contributive in discorso risultano fissate, per il 2012, nelle seguenti misure: **21,30%** per gli artigiani e **21,39%** per i commercianti, sul minimale e sui redditi d'impresa superiori a 14.930 euro e fino a 44.204 euro; **22,30%** per gli artigiani e **22,39%** per i commercianti, sui redditi d'impresa superiori a 44.204 euro e fino al massimale di reddito imponibile di 73.673 euro (o 96.149 euro). Per i coadiuvanti e coadiutori di età non superiore ai 21 anni, tali misure sono ridotte, rispettivamente, al **18,30%** e **19,30%**, per gli artigiani, e al **18,39%** e **19,39%**, per i commercianti.

Iscritti alla gestione separata: Per quanto riguarda i lavoratori a progetto, co.co.co., professionisti senza Cassa di previdenza di categoria, associati in partecipazione che apportano solo lavoro, venditori a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, ecc., l'art. 22, comma 1, della L. 183/2011 ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i contributi previdenziali aumentino di **un punto**.

Tale aumento riguarda sia l'aliquota contributiva previdenziale "**piena**" prevista per i soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, la quale passa dal 26% al **27%**, sia l'aliquota contributiva previdenziale **ridotta** prevista per i soggetti iscritti anche ad altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione, che sale dal 17% al **18%**. Solo gli iscritti assoggettati all'aliquota piena continuano, inoltre, ad essere tenuti al versamento di un **ulteriore contributo** a titolo assi-

INPS – LE NUOVE ALIQUOTE PER ARTIGIANI E COMMERCianti

stenziale, finalizzato al finanziamento delle prestazioni di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, che resta pari allo **0,72%** (con conseguente contribuzione totale del 27,72%).

L'INPS, nella circ. 16/2012, comunica poi il **nuovo valore del massimale** annuo della base imponibile contributiva, oltre il quale il reddito percepito non è più soggetto a contribuzione – pari, per il 2012, a **96.149 euro** – e il minimale per l'accredito dei contributi. Va, infatti, ricordato che, in relazione alla Gestione separata, la L. 335/1995 non fissa alcun minimale reddituale. È, tuttavia, previsto che, affinché i contributi vengano accreditati per tutti i mesi dell'anno a cui si riferisce il versamento, sia necessario versare un contribuzione annua minima, che si ottiene applicando l'aliquota contributiva al minimale di reddito stabilito per i commercianti. Come si è visto, per il 2012, tale minimale è di **14.930 euro**.

ALIQUOTE INPS 2012			
	Artigiano	Commerciante	Minimo
Sul un reddito minimo di € 14.930 fino ad € 44.204	21,30 %	21,39 %	
Sulla parte eccedente fino a - € 73.673 (per gli iscritti ante 1996) - € 96.149 (per gli iscritti dall'1/1/1996)	22,30 %	22,39 %	
Coadiuvanti e coadiutori di età non superiore a 21 anni			
- Sul un reddito minimo di € 14.930 fino ad € 44.204	18,30 %	18,39 %	
- sulla parte eccedente e fino a € 96.149	19,90 %	19,39 %	
Calcolati sul reddito con un massimale di € 96.149			
- Non iscritto ad altra cassa			27,72 %
- Iscritto ad altra cassa			18,00 %

Busto Arsizio, 06 febbraio 2012